

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 003/CGF – RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 2009

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO COSENZA CALCIO 1914 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALETTA DAMIANO;

- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4., COMMA 1 C.G.S. E 70 DELLE NOIF – NOTA 6074/316PF08-09AM/MA DEL 6.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto il Cosenza Calcio 1914 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 100 del 12.6.2009 con la quale la detta Commissione ha disposto l’inibizione per mesi sei del Presidente del sodalizio signor Damiano Paletta e la multa di €15.000,00 nei confronti della società.

Tali sanzioni erano state irrogate dal giudice di prime cure a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, ed art. 4, comma 1 C.G.S., nonché dell’art. 70 N.O.I.F..

Il motivo dell’inculpazione era costituito dalla pretesa di disciplinare, in violazione del già citato art. 70 N.O.I.F., l’ingresso all’impianto sportivo della società Cosenza nei confronti degli arbitri della locale Sezione, in occasione della gara Cosenza/Aversa, in particolare consentendo l’accesso solo a sei persone su trentatre richiedenti.

A motivo della proposta impugnazione la ricorrente osserva che la ridotta concessione dei biglietti omaggio in favore dei detti richiedenti sarebbe originata non da una decisione arbitraria, ma dall’impossibilità di emettere ulteriori tagliandi in esenzione i.v.a., avendo già esaurito la soglia, legislativamente prescritta, del 5% sul totale degli ingressi a pagamento, nonché nel rispetto della normativa anti violenza.

Deduce ancora la ricorrente che l’attuale previsione dell’art. 70 N.O.I.F., non avendo totalmente definito la materia, ha lasciato alle società piena libertà nella limitazione degli accessi, nella fattispecie motivata dalle considerazioni già rassegnate.

Concludeva pertanto la società Cosenza per il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, per la congrua riduzione delle sanzioni.

Osserva preliminarmente la Corte che il proposto ricorso non risulta sottoscritto dall'inibito presidente e legale rappresentante dello stesso, così rendendolo pienamente ammissibile.

Quanto al merito, la stessa Corte ritiene di poter accogliere la subordinata conclusione della ricorrente, riducendo di conseguenza le inflitte sanzioni.

Non è dubitabile infatti, che l'art. 70 N.O.I.F., disciplinante il "*Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche*", difetti del regolamento di attuazione, non essendo ancora previsti e prescritti i "limiti e le modalità" che, secondo la stessa norma, dovrebbero regolare il diritto in parola.

In mancanza di prescrizioni aventi il requisito della certezza, il rispetto della disposizione in discorso appare affidata al buon senso ed all'osservanza dei principi di correttezza da valutarsi gara per gara, in quanto ogni partita esercita un proprio richiamo sul pubblico degli appassionati, orientativo del comportamento dei sodalizi ospitanti.

In occasione dell'incontro per cui è procedimento appare riduttiva la concessione di soli sei accrediti a fronte dei trentatré richiesti, ma del pari appare eccessiva la sanzione inflitta in relazione all'incertezza normativa, all'unicità dell'episodio che non si è ripetuto nel corso dell'intero campionato, ed alla definizione della vicenda che, come ricorda la nota 19.11.2008 del Presidente della Sezione A.I.A. di Cosenza (in atti), si è conclusa con superamento delle incomprensioni e con "scambio di gagliardetti".

Le esposte considerazioni determinano la Corte ad apportare sensibile riduzione delle sanzioni irrogate in primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 S.r.l., riducendo la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Paletta Damiano a mesi 1 e riducendo la sanzione dell'ammenda inflitta alla società a €3.000,00.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO CALCIO PADOVA SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €12.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2009 AL SIG. DE FRANCESCHI IVONE,
- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FILIPPINI ALBERTO,
INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF/FINALE GARA DI RITORNO PRO PATRIA/PADOVA DEL 21.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 188/DIV del 22.6.2009)

Con ricorso ex art. 37 C.G.S., il Calcio Padova impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Comunicato in epigrafe per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Pro Patria che si è disputata a Padova il 21.6.2009 per effetto dei quali venivano comminate le sanzioni dell'ammenda di €12.000,00 alla società, l'inibizione a tutto il 31.8.2009 al sig. Ivone De Franceschi e la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Alberto Filippini.

I fatti, oltretutto numerosi ed alcuni abbastanza gravi, sono consistiti nell'aver i sostenitori della squadra reclamante, dopo aver introdotto ed acceso fumogeni in campo avversario, danneggiato le strutture dell'impianto sportivo a loro riservate ed aver intonato in campo insulti anche di carattere discriminatorio razziale verso un calciatore della squadra avversaria, oltre all'aver profferito ripetutamente frasi offensive e minacciose contro l'arbitro; il tutto risulta dettagliatamente attestato dagli allegati al referto arbitrale.

Il Padova Calcio chiedeva l'attenuazione della sanzioni ritenute sproporzionate rispetto alle responsabilità reali.

Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere senz'altro confermata.

Le violazioni poste in essere dai soggetti sanzionati hanno integrato gli estremi dell'art. 12 commi 5 e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento delle persone coinvolte nell'esercizio delle attività di gara che sono sempre tenute in ogni caso a rispettare le buone di regole di condotta sportiva che invece, nel caso in particolare che qui occupa, sono state ripetutamente violate e connotate da comportamenti censurabili sul piano disciplinare.

La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata in ragione della necessità oggettiva di esercitare l'opportuna autorità da parte del sodalizio che ha il preciso compito di garantire la correttezza del comportamento di tutti i propri componenti, dai tifosi ai dirigenti ed ai giocatori, nonché di svolgere a tal fine la necessaria attività preventiva finalizzata al preciso scopo di impedire il verificarsi di eventi offensivi di siffatta portata.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova in tre distinti appelli, li respinge.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 ottobre 2009

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete